

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE AD INDIRIZZO ZOOTECNICO CHE ALLEVANO RAZZE BOVINE AUTOCTONE DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE, PER L'ACQUISTO DI RIPRODUTTORI MASCHI ISCRITTI NEI LIBRI GENEALOGICI – Annualità 2024-2026

1. OBIETTIVI GENERALI

La Regione Emilia-Romagna sostiene e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, attraverso interventi finalizzati al miglioramento del patrimonio genetico delle principali razze zootecniche allevate sul territorio regionale.

Per favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e a duplice attitudine, è attivato uno specifico programma operativo per le annualità 2024/2026, finalizzato alla concessione di aiuti de minimis per l'acquisto di riproduttori maschi delle seguenti razze autoctone emiliano-romagnole:

- Razze bovine ad attitudine carne: Romagnola;
- Razze bovine a duplice attitudine: Reggiana, Modenese - Bianca Val Padana, Varzese-Ottonese-Tortonese.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva disponibile è pari a € 30.000 per ciascuna annualità (2024, 2025 e 2026).

3. BENEFICIARI, CONDIZIONI DI ACCESSO.

Possono usufruire dell'aiuto de minimis di cui al Regolamento UE n. 1408/2013 le imprese agricole ad indirizzo zootecnico attive che conducono un allevamento in Emilia-Romagna in selezione e/o conservazione di capi della stessa razza dei riproduttori maschi acquistati e che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificate:

- siano condotte da un imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del C.C., in forma singola o associata;
- siano iscritte alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole in posizione attiva e non cessata;
- siano in possesso di partita IVA;
- siano iscritte nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe bovini (BDN) con i dati aggiornati;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole della Regione Emilia-Romagna ed abbiano fascicolo aziendale debitamente aggiornato e validato nell'annualità di presentazione della domanda e conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- allevino in regione Emilia-Romagna bovini delle razze autoctone da carne Romagnola o a duplice attitudine Reggiana, Modenese - Bianca Val Padana, Varzese-Ottonese-Tortonese, iscritte al Libro Genealogico di interesse;
- non abbiano procedure fallimentari o assimilabili in corso;

- rispettino le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente e siano in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi in ambito agricolo previsti dalla legge;
 - non siano incorse in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011;
 - non siano soggette a provvedimenti di esclusione in materia di agricoltura;
 - non abbiano saturato il massimale previsto dal Reg. (UE) 1408/2013 per gli aiuti de minimis pari ad euro 25.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio in corso e due esercizi precedenti);
- Ogni richiedente è invitato a visionare la propria posizione degli aiuti "de minimis" nelle rispettive banche dati RNA e SIAN alle pagine trasparenza nei link:
<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>;
<https://www.sian.it/GestioneTrasparenza>
- non abbiano richiesto e non intendano richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di altra natura pubblica) per le stesse voci di spesa oggetto del presente Programma.

4. TIPOLOGIA E INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'aiuto è erogato secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal Reg. UE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, così come modificato dal Reg. (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, aiuti de minimis nel settore agricolo.

Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all'impresa.

L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a ciascuna impresa unica, come definito dall'articolo 3 comma 2 del Reg. (UE) 1408/2013, non può superare il limite di € 25.000 nell'arco di tre esercizi finanziari (l'anno finanziario in cui viene concesso il premio e di due anni finanziari precedenti).

L'intensità dell'aiuto per l'acquisto dei riproduttori maschi è pari al 50% della spesa ammessa per il capo acquistato.

Il 70% delle risorse disponibili, pari ad euro 21.000,00, sono rivolte a finanziare gli acquisti di riproduttori maschi destinati ad allevamenti situati nelle zone svantaggiate elencate nell'**allegato 1 al presente programma** e visibili graficamente al seguente link: [GIS \(regione.emilia-romagna.it\)](https://www.regione.emilia-romagna.it). La restante parte, pari ad euro 9.000, è rivolta a finanziare gli acquisti di riproduttori destinati ad allevamenti situati al di fuori delle zone precedentemente indicate. Per determinare la posizione dell'allevamento destinatario del capo acquistato, si considera l'indirizzo legale dell'allevamento stesso. Nell'allegato 2, i comuni sono elencati distinguendo tra quelli totalmente e parzialmente situati in zone svantaggiate. Se un allevamento si trova in un comune classificato come "parzialmente svantaggiato", la sua posizione deve essere verificata attraverso il layer grafico reso disponibile all'indirizzo sopra indicato.

Dal 1° settembre di ogni anno, l'amministrazione destina le risorse non ancora utilizzate al finanziamento degli acquisti di riproduttori senza tener conto della collocazione territoriale degli allevamenti.

Le risorse disponibili a fronte dell'attuazione del programma annuale verranno aggiornate sulla base delle domande ricevute e verranno rese visibili sulla pagina dei bandi del sito <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it>.

La spesa massima ammissibile per ogni capo acquistato è riportata nella seguente tabella in funzione delle diverse categorie di razza, comprovata, nel caso di riproduttori provenienti da centri genetici, dal certificato del centro stesso attestante il superamento positivo delle prove genetiche. I prezzi indicati, devono intendersi al netto dell'IVA.

BOVINI DA RIPRODUZIONE RAZZE DA CARNE		
Prezzi medi nazionali per capi da riproduzione iscritti ai Libri Genealogici Euro/capo, franco azienda, iva esclusa (fonte ISMEA)		
ROMAGNOLA	TORI DA 12 A 24 MESI	TESTATI PER F.A. € 3.000,00 TESTATI PER F.N. € 2.650,00
BOVINI DA RIPRODUZIONE RAZZE A DUPLICE ATTIVITÀ		
Prezzi medi nazionali per capi da riproduzione iscritti ai Libri Genealogici Euro/capo, franco azienda, iva esclusa (fonte Anaborare)		
REGGIANA	TORI 12 MESI	TESTATI PER F.A. € 2.500,00 TESTATI PER F.N. € 1.500,00
REGGIANA	TORI 24 MESI	TESTATI PER F.A. € 3.000,00 TESTATI PER F.N. € 2.000,00
MODENESE- BIANCA VAL PADANA	TORI 12 MESI	TESTATI PER F.A. € 1.500,00 TESTATI PER F.N. € 1.300,00
MODENESE- BIANCA VAL PADANA	TORI 24 MESI	TESTATI PER F.A. € 2.500,00 TESTATI PER F.N. € 2.200,00
VARZESE OTTONESE TORTONESE	TORI 12 MESI	TESTATI PER F.A. € 1.500,00 TESTATI PER F.N. € 1.300,00
VARZESE OTTONESE TORTONESE	TORI 24 MESI	TESTATI PER F.A. € 2.500,00 TESTATI PER F.N. € 2.200,00
NOTA F.A.: Fecondazione artificiale F.N.: Fecondazione naturale		

L'importo dell'aiuto concesso non può in ogni caso determinare il superamento del massimale de minimis o della capienza ancora disponibile del richiedente l'aiuto. In caso di superamento del massimale o della capienza disponibile l'aiuto è ridotto della parte eccedente.

Per l'anno 2024, saranno considerati ammissibili tutti gli acquisti effettuati a partire dalla data di approvazione del presente Programma. Per le annualità successive saranno considerati ammissibili gli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio di ciascuna annualità. Le domande di aiuto dovranno essere presentate nell'annualità in cui è intervenuto l'acquisto, ferma restando la disponibilità di risorse necessarie alla finanziabilità delle stesse.

5.CUMULO

Tali aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili.

6. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Il sostegno è erogato in forma di contributo in conto capitale per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti ai rispettivi libri genealogici (L.L.G.G.) di razza, secondo la normativa vigente, esclusivamente per le razze riportate nell'elenco di cui al punto 1 e determinato tenendo conto dei limiti indicati al **punto 4**.

La percentuale di aiuto è fissata nella misura del 50% della spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Il contributo non può essere concesso nel caso in cui l'acquisto di animali non sia finalizzato al miglioramento genetico o si configuri come un semplice trasferimento di capi senza che ciò determini un reale valore aggiunto alla genetica aziendale.

Nel caso di non ammissibilità a finanziamento della domanda, gli acquisti eventualmente sostenuti dai soggetti richiedenti non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi.

Non sono in ogni caso ammissibili gli importi relativi ad IVA.

L'aiuto è concesso una tantum per riproduttore maschio di razza, iscritto al libro genealogico, che risulti:

- di età compresa tra i 12 ed i 24 mesi;
- proveniente da centri genetici riconosciuti;
- acquistato presso privati unicamente per le razze a duplice attitudine;
- con requisiti genealogici e sanitari per la fecondazione naturale e/o artificiale per i soggetti abilitati, secondo quanto stabilito nei rispettivi disciplinari dei Libri genealogici.

In merito all'acquisto tra privati, non sono ammissibili spese sostenute per l'acquisto di riproduttori ceduti o tra allevatori legati da rapporto coniugale o parentale sino al secondo grado e da rapporti di cointeressenza.

E' fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento il capo oggetto dell'aiuto e con la destinazione produttiva per la quale l'aiuto è concesso per almeno tre anni dalla data di saldo del contributo, fatte salve cause di forza maggiore debitamente giustificate. Qualora venisse ceduto prima del termine si applica quanto previsto al successivo punto 11.

È ammesso l'acquisto di un solo riproduttore per azienda per ciascun anno del programma. L'impresa beneficiaria, pena la revoca dell'aiuto anche se già erogato, fatto salvo quanto disposto al **punto 11** con riferimento al mancato rispetto dell'obbligo del periodo di destinazione produttiva per cause di forza maggiore, deve:

- a) aver introdotto il capo acquistato in azienda entro la data di presentazione della domanda di aiuto;
- b) destinare il capo acquistato a centri aziendali situati sul territorio dell'Emilia-Romagna;
- c) non alienare il riproduttore;
- d) impiegare alla monta privata aziendale, mantenere in selezione ed in buone condizioni di allevamento il capo oggetto dell'aiuto;
- e) comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche allo stato di salute o alla presenza nel centro aziendale del capo oggetto dell'aiuto;
- f) rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al presente Programma.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE

Le imprese agricole in possesso delle condizioni e dei requisiti indicati al **punto 2**, che intendono accedere agli aiuti qui disciplinati presentano apposita domanda alla Regione Emilia-Romagna, Settore Organizzazioni di mercato, Qualità e Promozione - Area Settore Animale, esclusivamente attraverso il sistema informativo SIAG.

A questo scopo saranno disponibili due moduli distinti finalizzati a raccogliere le domande di aiuto per l'acquisto di riproduttori destinati rispettivamente agli allevamenti situati in zone svantaggiate e in zone NON svantaggiate.

Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità:

- per tramite di un Caa e firma autografa sulla stampa cartacea prodotta da SIAG o firma digitale;
- tramite l'attivazione di una propria utenza (utenza internet) e la sottoscrizione della domanda con firma elettronica digitale o autenticazione forte con SPID/CIE/CNS.

a decorrere dalla data di apertura dei moduli di cui verrà data apposita comunicazione con provvedimento del Responsabile dell'Area settore animale e fino alle ore 13,00 del 30 settembre di ciascuna annualità.

Qualora le domande presentate saturino la dotazione finanziaria prima della suddetta scadenza, verrà disposta la chiusura del sistema informatico, onde evitare l'inserimento di ulteriori domande di sostegno che non potranno comunque essere finanziate.

Ogni successiva comunicazione e trasmissione documentale nell'ambito del procedimento sarà possibile esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Le domande di aiuto dovranno essere corredate della seguente documentazione allegata caricata obbligatoriamente in SIAG:

- Originali delle fatture elettroniche in formato xml, con indicazione del codice identificativo del capo acquistato e relativo importo di acquisto o eventuale specifica prodotta sotto forma di autocertificazione dal fornitore ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000.
- La fattura elettronica dovrà riportare, pena l'inammissibilità della spesa, il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) E44D24000530007.
- Documentazione attestante il pagamento e la sua tracciabilità.
- Certificato rilasciato dall'Associazione / Ente selezionatore competente per razza e riconosciuto ufficialmente, che attesti l'appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico di razza, l'età e la categoria di pertinenza, indicando l'eventuale attestazione dell'abilitazione alla fecondazione artificiale.
- Copia del certificato sanitario rilasciato dall'ASL attestante lo stato di buona salute del capo.

Le domande presentate, non sottoscritte o non complete della documentazione di cui sopra, non sono ammissibili a finanziamento.

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria sulle istanze pervenute è effettuata dall' Area "Settore animale" del Settore Organizzazioni di mercato Qualità e Promozione.

Le domande di aiuto saranno istruite in base all'ordine di trasmissione e potranno essere finanziate nei limiti delle risorse disponibili su ciascuna annualità.

L'ordine di trasmissione sarà determinato dalla data e dall'orario di presa in carico della domanda ai fini della protocollazione sul sistema documentale regionale (corrispondente alla chiusura dell'attività di protocollazione sul SIAG). Tale data e orario sono indicati nella ricevuta di protocollazione telematica rilasciata dal SIAG.

Nell'ambito dell'attività istruttoria delle domande di aiuto l'amministrazione regionale si riserva di chiedere, qualora non siano già depositati presso gli uffici ovvero non sia possibile l'accertamento d'ufficio, tutti i documenti ritenuti necessari, in funzione della natura del beneficiario e della tipologia di intervento, atti a comprovare fatti, stati e qualità dichiarati sulla domanda di aiuto.

Qualora l'istruttoria richieda eventuali integrazioni documentali, verrà assegnato il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione delle stesse, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

In caso di accertamento di false dichiarazioni rese per negligenza grave oppure nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà al rigetto dell'istanza di aiuto, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria. Secondo quanto stabilito dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Saranno considerati ammissibili all'aiuto esclusivamente i titoli di spesa sui quali sia stato apposto il Codice Unico di Progetto (CUP) E44D24000530007 e per i quali i pagamenti siano stati regolati esclusivamente con:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, completo di CRO o TRN o codice equivalente, con riferimento a ciascuna fattura presentata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario dell'aiuto è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. La ricevuta del bonifico deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ..., fattura n. ..., del ..., della ditta ...) completa di liberatoria del fornitore. Nel caso in cui il bonifico non riporti i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. liberatoria del fornitore).
- b) Non sono ammissibili i pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

9. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

Al fine di assicurare economicità all'azione amministrativa, l'istruttoria si conclude con provvedimenti del Responsabile dell'Area settore animale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, anche periodici e cumulativi, di concessione degli aiuti o di diniego riferibili alle domande presentate in un arco temporale antecedente e successiva liquidazione. In caso di domande non ammissibili sarà preliminarmente esperito il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi dell'accoglimento della domanda.

I termini per la chiusura del procedimento sono stabiliti in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

La concessione dell'aiuto e la sua liquidazione verrà effettuata previa verifica del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dopo aver esperito gli adempimenti in materia di antimafia previsti dal d.lgs. 159 del 2011, in relazione all'importo del contributo da erogare.

Verrà verificato inoltre per ciascun richiedente, attraverso le informazioni presenti nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato", che l'aiuto concedibile trovi capienza nell'ambito del massimale stabilito dai Regolamenti unionali per l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti e, se del caso, l'aiuto concesso sarà decurtato dell'importo eccedente tale limite.

L'aiuto sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al beneficiario, riferibile alla coordinata (IBAN) indicata nella domanda di aiuto.

10. VERIFICHE E CONTROLLI

L'amministrazione regionale potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli, anche in azienda circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente Programma, nella misura minima del 5% delle aziende finanziate.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca del contributo previo esperimento del contraddittorio con l'interessato.

11. REVOCHE E SANZIONI

La revoca dell'aiuto concesso, anche se già erogato, sarà disposta con atto formale del Responsabile dell'Area Settore animale del Settore Organizzazioni di mercato, Qualità e Promozione secondo quanto previsto all'art. 9 della L.R. 15 novembre 2021, n. 15 e nei casi specificatamente previsti nel presente programma.

Ai sensi del predetto articolo di legge, nel caso in cui l'aiuto sia già stato erogato, la revoca comporta l'obbligo della restituzione della somma percepita, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa, ed esclusione da ogni provvidenza per un periodo massimo di 2 anni in materia di agricoltura a decorrere dalla data di adozione dell'atto di revoca nel caso il beneficiario abbia fornito dichiarazioni non veritiere.

Mancato rispetto dell'obbligo di destinazione produttiva per cause di forza maggiore.

Qualora, nel corso del periodo obbligatorio di mantenimento della destinazione produttiva triennale, a seguito di eventi dovuti a cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: morte, infortunio, infertilità, epizootia), certificate dal veterinario aziendale competente o dalle autorità veterinarie, il beneficiario intenda sostituire il riproduttore oggetto di contributo, il nuovo riproduttore dovrà essere acquistato e debitamente registrato nella banca dati dell'anagrafe zootecnica entro il termine massimo di otto mesi a decorrere dalla data dell'evento.

In caso di mancata sostituzione del capo entro il termine stabilito, il Responsabile dell'Area "Settore animale" del Settore Organizzazioni di mercato, Qualità e Promozione, provvederà - ai sensi dell'art. art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 15 novembre 2021, n. 15 -, a disporre la revoca dell'aiuto concesso e al recupero degli importi erogati con interesse calcolato al tasso legale.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il titolare della Posizione di Elevata Qualificazione "Ambito lattiero-caseario, miglioramento genetico e riproduzione animale"

13. DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori disposizioni tecniche e/o operative che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente Programma saranno definite con atto formale del Responsabile Area "Settore animale" del Settore Organizzazioni di mercato, Qualità e Promozione.

Per quanto non riportato nel presente Programma triennale si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 1.

a) Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

b) Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, Cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051- 527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

c) Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

d) Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".

Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

e) Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

f) Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Reg. (UE) n. 679/2016 non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: attività istruttorie e di controllo afferenti al procedimento di erogazione di aiuti nell'ambito del Programma operativo regionale triennale 2023-2026, per l'acquisto di riproduttori maschi della specie bovina da carne e/o a duplice attitudine ai sensi del Reg. UE 1408/2013 Aiuti de minimis.

g) Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali possono essere oggetto di comunicazione alle Prefetture competenti per territorio, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, e ai soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi di competenza o in adempimento di eventuali obblighi di legge, ai sensi dell'art. 12 del R.R. 2/2007; sono altresì oggetto di diffusione tramite pubblicazione nel Burert e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 14 del Regolamento regionale n. 2/2007 e degli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.

h) Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

- i) **Periodo di conservazione** I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene, sino ad effettivo riconoscimento degli importi da parte delle strutture competenti.
- j) **I suoi diritti**
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: a) di accesso ai dati personali; b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; c) di opporsi al trattamento; d) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
- k) **Conferimento dei dati**
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di istruire la Sua domanda di aiuto.

Allegato 1

Zone montane (elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi in zona montana)

Si applica alle superfici agricole del territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE (zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) dell'ex Reg (UE) n. 1305/2013).

codice ISTAT	PR OV.	COMUNE	delimitazione P – parziale T- totale
8033004	PC	BETTOLA	T
8033005	PC	BOBBIO	T
8033015	PC	CERIGNALE	T
8033016	PC	COLI	T
8033017	PC	CORTE BRUGNATELLA	T
8033019	PC	FARINI	T
8033020	PC	FERRIERE	T
8033028	PC	MORFASSO	T
8033030	PC	OTTONE	T
8033038	PC	RIVERGARO	P
8033043	PC	TRAVO	P
8033047	PC	ZERBA	T
8034001	PR	ALBARETO	T
8034002	PR	BARDI	T
8034003	PR	BEDONIA	T
8034004	PR	BERCETO	T
8034005	PR	BORE	T
8034006	PR	BORGO VAL DI TARO	T
8034008	PR	CALESTANO	T
8034011	PR	COMPIANO	T
8034012	PR	CORNIGLIO	T
8034013	PR	FELINO	P
8034017	PR	FORNOVO DI TARO	P
8034018	PR	LANGHIRANO	P
8034019	PR	LESIGNANO DE' BAGNI	P
8034022	PR	MONCHIO DELLE CORTI	T
8034024	PR	NEVIANO DEGLI ARDUINI	T
8034026	PR	PALANZANO	T
8034028	PR	PELLEGRINO PARMENSE	T
8034031	PR	SALA BAGANZA	P
8034035	PR	SOLIGNANO	T
8034038	PR	TERENZO	T
8034039	PR	TIZZANO VAL PARMA	T
8034040	PR	TORNOLO	T
8034044	PR	VALMOZZOLA	T
8034045	PR	VARANO DE' MELEGARI	T
8034046	PR	VARSÌ	T
8035003	RE	BAISO	T
8035007	RE	BUSANA (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	T
8035011	RE	CARPINETI	T

8035013	RE	CASINA	T
8035016	RE	CASTELNUOVO NE' MONTI	T
8035018	RE	CANOSSA	T
8035019	RE	COLLAGNA (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	T
8035025	RE	LIGONCHIO (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	T
8035031	RE	RAMISETO (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	T
8035041	RE	TOANO	T
8035046	RE	VENTASSO (dal 1/1/2016 originato dalla fusione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramisetto)	T
8035042	RE	VETTO	T
8035044	RE	VIANO	T
8035045	RE	VILLA MINOZZO	T
8036011	MO	FANANO	T
8036014	MO	FIUMALBO	T
8036016	MO	FRASSINORO	T
8036017	MO	GUIGLIA	T
8036018	MO	LAMA MOCOGLIO	T
8036020	MO	MARANO SUL PANARO	P
8036024	MO	MONTECRETO	T
8036025	MO	MONTEFIORINO	T
8036026	MO	MONTESE	T
8036029	MO	PALAGANO	T
8036030	MO	PAVULLO NEL FRIGNANO	T
8036031	MO	PIEVEPELAGO	T
8036032	MO	POLINAGO	T
8036033	MO	PRIGNANO SULLA SECCHIA	T
8036035	MO	RIOLUNATO	T
8036042	MO	SERRAMAZZONI	T
8036043	MO	SESTOLA	T
8036047	MO	ZOCCA	T
8037062	BO	ALTO RENO TERME (dal 1/1/2016 originato dalla fusione dei comuni di Granaglione e Porretta Terme)	T
8037007	BO	BORGO TOSSIGNANO	T
8037010	BO	CAMUGNANO	T
8037012	BO	CASALFIUMANESE	T
8037013	BO	CASTEL D'AIANO	T
8037014	BO	CASTEL DEL RIO	T
8037015	BO	CASTEL DI CASIO	T
8037020	BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	P
8037022	BO	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	T
8037026	BO	FONTANELICE	T
8037027	BO	GAGGIO MONTANO	T
8037029	BO	GRANAGLIONE (dal 1/1/2016 confluito nel comune Alto Reno Terme)	T
8037031	BO	GRIZZANA MORANDI	T
8037033	BO	LIZZANO IN BELVEDERE	T
8037034	BO	LOIANO	T
8037036	BO	MARZABOTTO	T
8037040	BO	MONGHIDORO	T
8037041	BO	MONTERENZIO	T
8037044	BO	MONZUNO	T
8037046	BO	OZZANO DELL'EMILIA	P
8037049	BO	PORRETTA TERME (dal 1/1/2016 confluito nel comune Alto Reno Terme)	T

8037051	BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	T
8037054	BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	P
8037058	BO	SAVIGNO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	T
8037061	BO	VALSAMOGGIA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione di cinque comuni: Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno)	P
8037059	BO	VERGATO	T
8039004	RA	BRISIGHELLA	P
8039005	RA	CASOLA VALSENI	T
8040001	FC	BAGNO DI ROMAGNA	T
8040007	FC	CESENA	P
8040014	FC	GALEATA	T
8040019	FC	MELDOLA	P
8040020	FC	MERCATO SARACENO	T
8040031	FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	T
8040032	FC	PREDAPPIO	P
8040033	FC	PREMILCUORE	T
8040036	FC	ROCCA SAN CASCIANO	T
8040043	FC	SANTA SOFIA	T
8040044	FC	SARSINA	T
8040046	FC	SOGLIANO AL RUBICONE	T
8040049	FC	TREDOZIO	T
8040050	FC	VERGHERETO	T
8099019	RN	TORRIANA (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Poggio Torriana)	P
8099020	RN	VERUCCHIO	P
8099021	RN	CASTELDELICI	T
8099022	RN	MAIOLO	T
8099030	RN	MONTECOPIOLO	T
8099023	RN	NOVAFELTRIA	P
8099024	RN	PENNABILLI	T
8099025	RN	SAN LEO	T
8099026	RN	SANT'AGATA FELTRIA	T
8099031	RN	SASSOFELTRIO	T
8099027	RN	TALAMELLO	P
8099028	RN	POGGIO TORRIANA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni)	P

Elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi in zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane.

Nella Regione Emilia-Romagna le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane sono identificate dai DD.MM n.6277 dell'8 giugno 2020 e n.591685 dell'11 novembre 2021; sono individuate anche nell'Allegato 22 del P.S.R. 2014-2020.

Si riporta di seguito l'estratto dalla tabella n. 4 dell'Allegato 22 del P.S.R. 2014-2020 "Revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane".

CODICE ISTAT	PROV.	COMUNE	Delimitazione parziale o totale
8033001	PC	AGAZZANO	T

8033002	PC	ALSENO	T
8033049	PC	ALTA VAL TIDONE (dal 01/01/2018 originato dalla fusione dei comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara)	T
8033009	PC	CAMINATA (dal 01/01/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)	T
8033025	PC	GROPPARELLO	T
8033026	PC	LUGAGNANO VAL D'ARDA	T
8033029	PC	NIBBIANO (dal 01/01/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)	T
8033031	PC	PECORARA (dal 01/01/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)	T
8033033	PC	PIANELLO VAL TIDONE	T
8033034	PC	PIOZZANO	T
8033036	PC	PONTE DELL'OLIO	T
8033043	PC	TRAVO	P
8033044	PC	VERNASCA	T
8033045	PC	VIGOLZONE	T
8034017	PR	FORNOVO DI TARO	P
8034018	PR	LANGHIRANO	P
8034020	PR	MEDESANO	T
8034029	PR	POLESINE PARMENSE (dal 01/01/2016 confluito nel comune di Polesine Zibello)	T
8034050	PR	POLESINE ZIBELLO (dal 01/01/2016 originato dalla fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello – solo i terreni ricadenti nel territorio dell'ex Comune di Polesine Parmense sono compresi in area svantaggiata)	P
8034031	PR	SALA BAGANZA	P
8034032	PR	SALSOMAGGIORE TERME	T
8034042	PR	TRAVERSETOLO	T
8035001	RE	ALBINEA	T
8035014	RE	CASTELLARANO	T
8035030	RE	QUATTRO CASTELLA	T
8035043	RE	VEZZANO SUL CROSTOLO	T
8036013	MO	FIORANO MODENESE	T
8036019	MO	MARANELLO	T
8036040	MO	SASSUOLO	T
8037011	BO	CASALECCHIO DI RENO	T
8037004	BO	BAZZANO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037018	BO	CASTELLO DI SERRAVALLE (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037020	BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	P
8037023	BO	CREPELLANO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037037	BO	MEDICINA	T
8037042	BO	MONTE SAN PIETRO	T
8037043	BO	MONTEVEGLIO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037046	BO	OZZANO DELL'EMILIA	P
8037047	BO	PIANORO	T
8037054	BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	P
8037057	BO	SASSO MARCONI	T

8037061	BO	VALSAMOGGIA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione di cinque comuni: Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno)	P
8038003	FE	BONDENO	T
8038007	FE	COPPARO	T
8038008	FE	FERRARA	T
8038009	FE	FORMIGNANA (dal 1/1/2019 confluito nel comune di Tresignana)	T
8038010	FE	JOLANDA DI SAVOIA	T
8038012	FE	MASI TORELLO	T
8038017	FE	OSTELLATO	T
8038019	FE	PORTOMAGGIORE	T
8038024	FE	TRESIGALLO (dal 1/1/2019 confluito nel comune di Tresignana)	T
8038030	FE	TRESIGNANA (dal 1/1/2019 originato dalla fusione dei comuni di Formignana e Tresigallo)	T
8038027	FE	FISCAGLIA	T
8039007	RA	CERVIA	T
8040004	FC	BORGHI	T
8040009	FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	T
8040011	FC	DOVADOLA	T
8040019	FC	MELDOLA	P
8040022	FC	MODIGLIANA	T
8040032	FC	PREDAPPIO	P
8040037	FC	RONCOFREDDO	T
8099004	RN	GEMMANO	T
8099006	RN	MONDAINO	T
8099008	RN	MONTEFIORE CONCA	T
8099009	RN	MONTEGRIDOLFO	T
8099010	RN	MONTESCUDO (dal 1/1/16 confluito nel comune di Montescudo Monte Colombo)	T
8099029	RN	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO (dal 1/1/16 originato dalla fusione di Montescudo e Monte Colombo – Monte Colombo non comprende aree svantaggiate)	P
8099011	RN	MORCIANO DI ROMAGNA	T
8099015	RN	SALUDECIO	T
8099020	RN	VERUCCHIO	P
8099023	RN	NOVAFELTRIA	P
8099019	RN	TORRIANA (dal 01/01/2014 confluito nel comune di Poggio Torriana)	P
8099028	RN	POGGIO TORRIANA (dal 01/01/2014 originato dalla fusione di Poggio Berni e Torriana – parzialmente svantaggiato solo il territorio dell'ex comune di Torriana)	P

T - Territorio comunale interamente svantaggiato (Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane)

P - Territorio comunale parzialmente svantaggiato (Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane)